



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA



GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

**BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,
TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO**

TRATTAMENTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA **PIANO DI AZIONE NAZIONALE MISURE PER L'IMPIEGO SOSTENIBILE** **DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROVINCIA DI TRENTO**

Il Piano di Azione Nazionale (PAN), in vigore dal 13 febbraio 2014, ha stabilito le misure che dovranno essere adottate in Italia per prevenire danni ambientali e alla salute umana che possono conseguire da un loro errato utilizzo. Il 23 febbraio 2017 è stato emanato il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg con il Regolamento sulle misure per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale.

Il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg con il Regolamento **sulle misure per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio** **provinciale.**

Regolamento Art. 2 **DEFINIZIONI**

Aree specifiche

- 1) I parchi e i giardini pubblici, compresi i parchi gioco per bambini
- 2) I campi sportivi
- 3) Le aree ricreative quali spazi attrezzati con giochi, panchine, tavoli
- 4) Le scuole per l'infanzia e gli asili nido compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali
- All'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi
- 5) Gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività del plesso quali aree verdi, piazzali e parcheggi
- 6) Le strutture che erogano prestazioni sanitarie compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi
- 7) Le strutture residenziali che erogano prestazioni sociosanitarie o assistenziali compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi.

Luoghi sensibili

Edifici privati e le relative pertinenze come individuate dalle vigenti norme del codice civile.



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA



GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

**BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,
TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO**

Regolamento Art. 4

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari e distanze dalle aree specifiche e dai luoghi sensibili – COMMA 1



Indipendentemente dai prodotti fitosanitari utilizzati, l'operatore che esegue il trattamento è tenuto a:

- a) adottare tutte le misure atte a **ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva"**, con particolare attenzione in prossimità delle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dei luoghi sensibili individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) **verificare prima di iniziare il trattamento che non vi siano nelle vicinanze persone o animali e interrompere immediatamente il trattamento quando vi sono persone o animali nelle vicinanze;**
- c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare il volume d'aria allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso, perché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;
- d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e) non effettuare il trattamento in presenza di vento o se la temperatura supera i 28 gradi;
- f) **assicurare il rispetto della proprietà pubblica o privata;**
- g) non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.

SANZIONI

in caso di mancato rispetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro prevista dalla L.P. 21/2015



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA

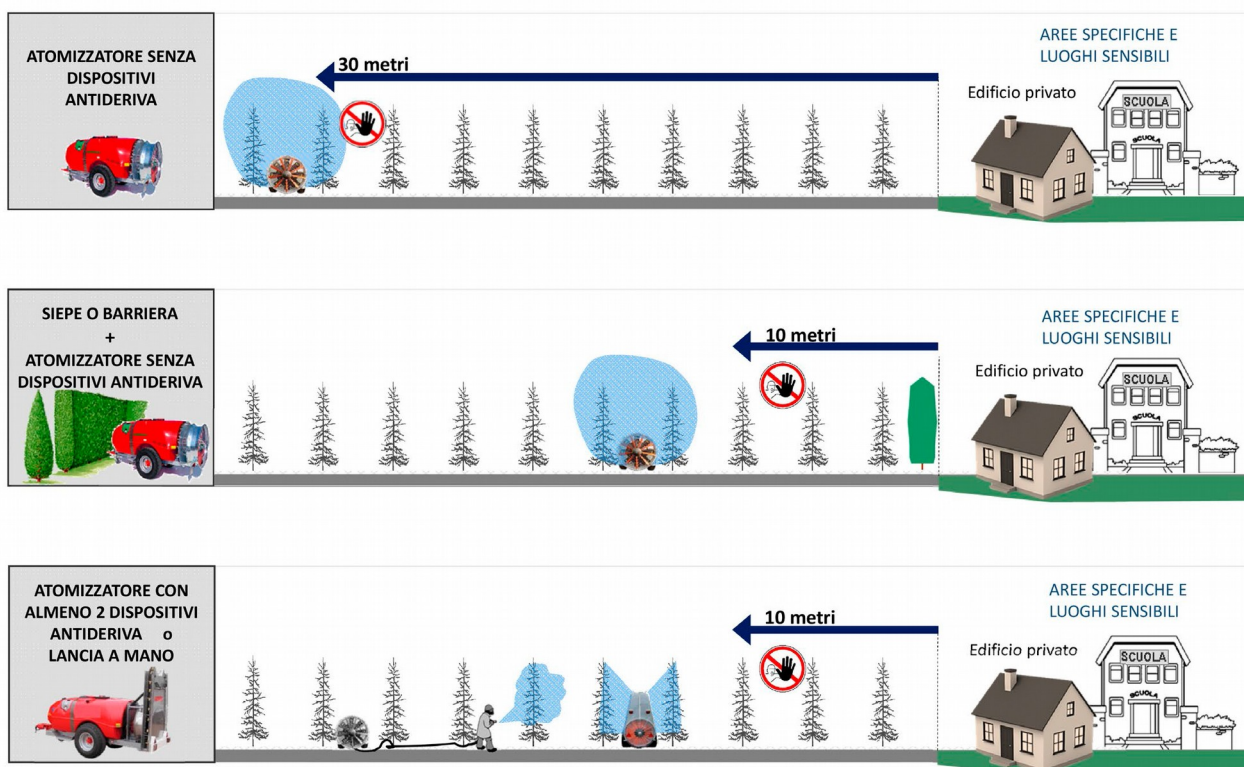
GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:



BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO, CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO, PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE, TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO

Regolamento Art. 4

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari previsti dal PAN vicino a aree specifiche e luoghi sensibili – COMMA 2



2. Per l'utilizzo in prossimità delle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dei luoghi sensibili individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, e R68, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 (CE), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, si applica quanto previsto dall'Azione A.5.6 del PAN; quando sono adottate una o più delle misure di contenimento della deriva secondo quanto previsto dall'Allegato A, l'utilizzo di tali prodotti è consentito fino a una distanza non inferiore a 10 metri dalle predette aree.

SANZIONI

in caso di mancato rispetto delle disposizioni, IN AREE SPECIFICHE, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 20.000 prevista dal D. Lgs. 150/2012 art. 24 comma 10, IN LUOGHI SENSIBILI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 5.000 prevista L.P. 21/2015

Sede: Comune di Borgo Valsugana - Piazza Degasperi, 20 - Casella postale n. 131 - 38051 Borgo Valsugana

☎ 0461-757312 - Telefax 0461-756820 - Cod. Fisc. 81000910224 - P. IVA 00862470226

✉ polizialocale@comune.borgo-valsugana.tn.it - PEC ✉ polizia.locale.borgo.valsugana@pec.it

web: www.comune.borgo-valsugana.tn.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA

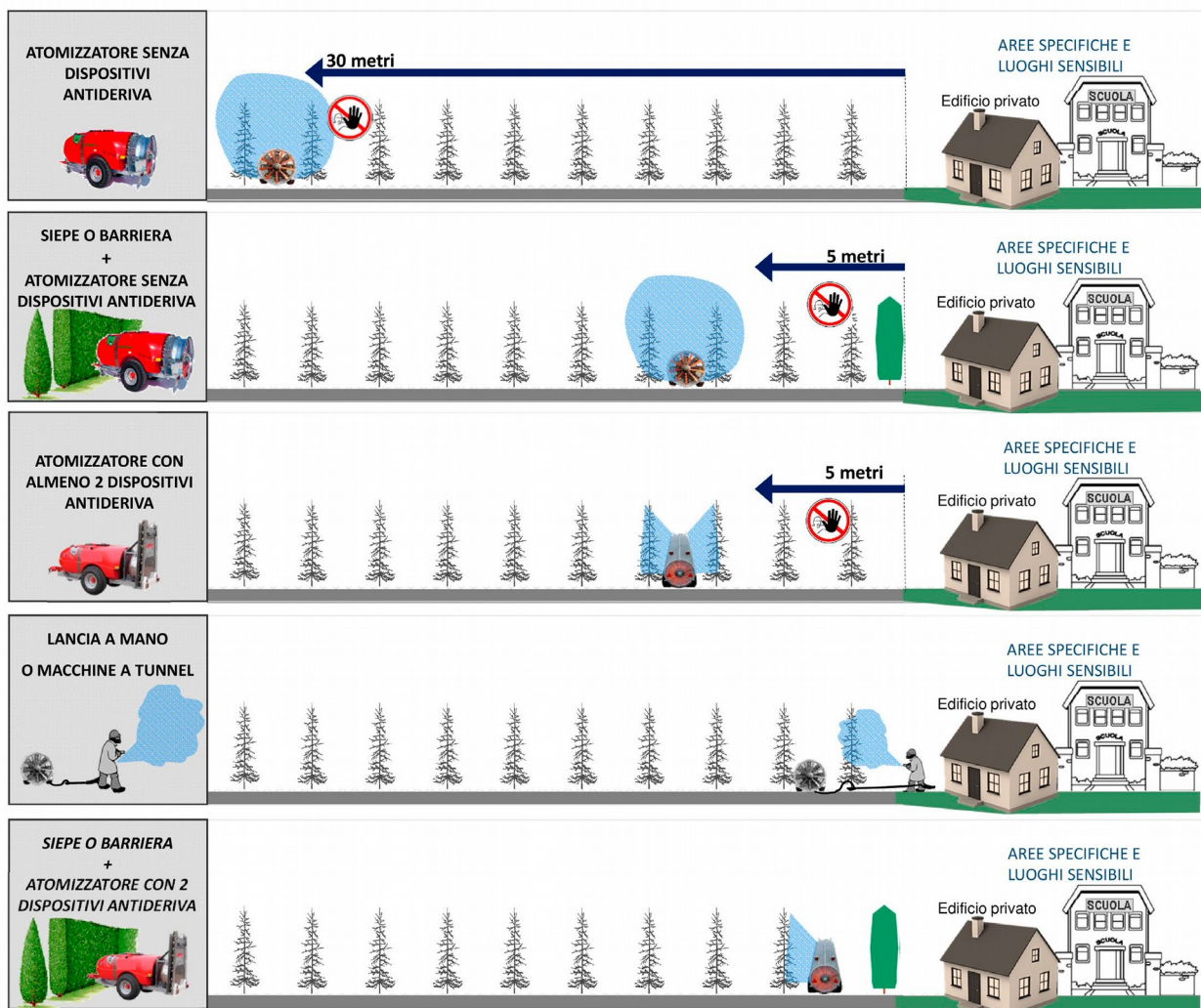
GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:



**BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,
TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO**

Regolamento Art. 4

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari non previsti dal PAN vicino a aree specifiche e luoghi sensibili – COMMA 3



L'utilizzo di prodotti fitosanitari diversi da quelli previsti dal comma 2 è soggetto al rispetto delle seguenti distanze e condizioni di utilizzo, con riferimento alle aree specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e ai luoghi sensibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

- 30 metri, quando non sono adottate le misure di contenimento della deriva previste dall'Allegato A);
- 5 metri, se sono adottate una o più delle misure di contenimento della deriva secondo quanto previsto dall'Allegato A);

Sede: Comune di Borgo Valsugana - Piazza Degasperi, 20 - Casella postale n. 131 - 38051 Borgo Valsugana
☎ 0461-757312 - Telefax 0461-756820 - Cod. Fisc. 81000910224 - P. IVA 00862470226

✉ polizialocale@comune.borgo-valsugana.tn.it - PEC ✉ polizia.locale.borgo.valsugana@pec.it
web: www.comune.borgo-valsugana.tn.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA



GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

**BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,
TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO**

c) meno di 5 metri, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- 1) si utilizzano irroratrici a tunnel;
- 2) si utilizzano lance azionate a mano, con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura e il trattamento è effettuato dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento;
- 3) si utilizzano atomizzatori dotati delle misure di contenimento della deriva previste dai numeri 5, 6 e 7 dell'Allegato A, il trattamento è effettuato sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento e sono presenti barriere naturali o artificiali aventi le caratteristiche definite dai numeri 1 e 2 dell'Allegato A);
- 4) per il diserbo in frutticoltura e viticoltura o per i trattamenti delle colture erbacee, si utilizzano barre dotate delle misure di contenimento della deriva previste dal numero 8 dell'Allegato A).

SANZIONI

in caso di mancato rispetto delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 5.000 prevista L.P. 21/2015

Art. 4

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari vicino ad alcune aree specifiche – COMMA 4

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dai parchi gioco per bambini e dalle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 4 e 5, è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

**ASILI NIDO
SCUOLE PER L'INFANZIA
ISTITUTI SCOLASTICI
PARCHI GIOCO PER BAMBINI**



**Nella fascia da 0 a 30 metri
GLI INTERVENTI POSSONO ESSERE ESEGUITI SOLO
DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 07.00
non ci sono deroghe**

SANZIONI

in caso di mancato rispetto delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 5.000 prevista L.P. 21/2015



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA



GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

**BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,
TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO**

Regolamento Art. 5

Trattamenti fitosanitari in prossimità della viabilità ciclo-pedonale



Nella fascia da 0 a 30 metri
GLI INTERVENTI POSSONO ESSERE ESEGUITI SOLO
DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 07.00

L'utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il limite orario viene meno quando il rispetto di tale indicazione può creare grave danno alle piantagioni, con particolari condizioni meteorologiche segnalate dal personale del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Mach.

2. Il limite orario di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti in serra e tunnel nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5; se tali strutture sono collocate ad una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale trova applicazione anche l'articolo 4, comma 6.

SANZIONI

in caso di mancato rispetto delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 5.000 prevista L.P. 21/2015



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA



GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

**BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,
TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO**

Regolamento Art. 8 **Obbligo di segnalazione del trattamento fitosanitario**

Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione del trattamento da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta si applica l'Azione A.2.2 del PAN: “La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze”



ATTENZIONE

TRATTAMENTO

FITOSANITARIO IN CORSO

Nome o Nomi commerciali dei Prodotti Fitosanitari usati nel trattamento

Frasi di pericolo CE/1272/2008:H*

giorno	mese	ora inizio	rientro dopo	rientro dopo
			24 ore ☐	48 ore ☐

barrare la casella interessata

*Le frasi H si trovano nelle etichette e/o nelle Schede di Sicurezza dei prodotti Fitosanitari

SANZIONI

in caso di mancato rispetto delle disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 20.000 prevista dal D. Lgs. 150/2012 art. 24 comma 10



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA



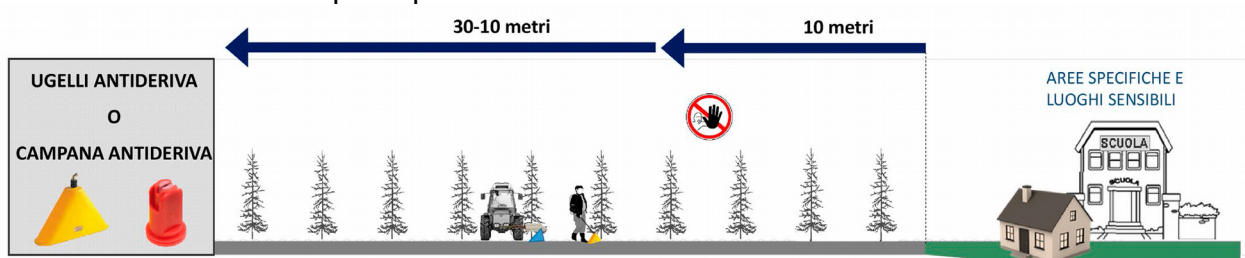
GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

**BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,
TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO**

LIMITAZIONI PRODOTTI DISERBANTI

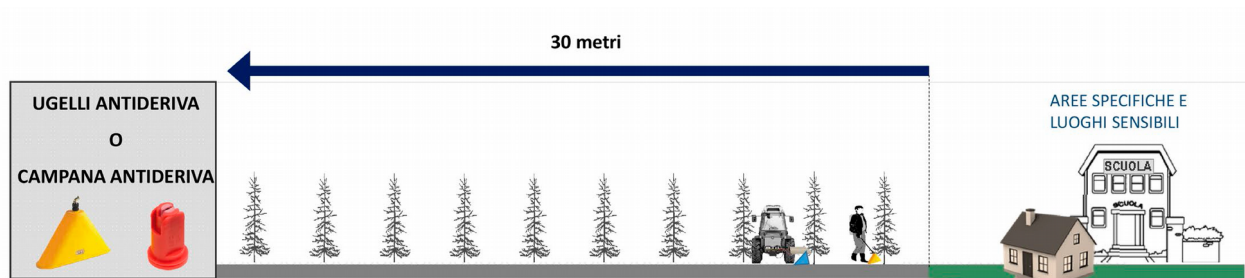
1. Prodotti che rientrano “nell'ELENCO PAN”

Nella fascia di frutteto compresa tra i 30 ed i 10 metri dal confine della pertinenza è possibile effettuare il diserbo utilizzando ugelli antideriva o campana antideriva. Nella fascia di frutteto dal confine fino a 10 metri non è possibile effettuare il diserbo con questi prodotti.



2. Prodotti che non rientrano “nell'ELENCO PAN”

Nella fascia di frutteto dal confine fino a 30 metri è possibile effettuare il diserbo utilizzando ugelli antideriva o campana antideriva





CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO (PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA
COMUNE DI BORGO VALSUGANA



GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

**BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,
TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO**

vademecum

Qui di seguito alcune indicazioni da tener presente nel caso si eseguano **trattamenti all'interno di proprietà private e condotti in proprio**:

- **leggere attentamente tutta l'etichetta sulla confezione dell'insetticida e rispettare quanto riportato:** la conoscenza del rischio di tossicità dell'insetticida per la salute umana e per l'ambiente e le sue proprietà fisico-chimiche sono fondamentale per evitare danni.
- **non utilizzare il prodotto a concentrazioni maggiori di quanto indicato in etichetta.**
- **preparare un volume di miscela insetticida proporzionale all'estensione dell'area da trattare** per evitare residui nel serbatoio dell'attrezzatura.
- **adottare tutti i dispositivi di protezione individuale** obbligatori quali tuta, stivali in gomma, guanti in gomma (3a categoria, protezione da rischio chimico), maschera con filtri adeguati e occhiali protettivi.
- **allontanare persone e animali dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione.**
- **chiudere porte e finestre.**
- **rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare.**
- **informare le proprietà confinanti dell'ora di trattamento e delle precauzioni da adottare per evitare contaminazioni con l'insetticida**
- **non trattare alberi da frutta e piante ornamentali e/o prati durante la fioritura**
- **coprire con teli le attrezzature, i giochi e gli arredi** presenti all'esterno o lavarli accuratamente prima di renderli di nuovo fruibili.
- **non irrorare laghetti, vasche e fontane** o provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento
- **attendere almeno 2 giorni dall'irrorazione prima di far frequentare l'area trattata dai bambini**
- **in presenza di alveari nell'area o a ridosso della stessa, si deve prevedere una fascia di rispetto di almeno 300 m intorno ad essi.**
- **assicurarsi che la zona trattata non sia in diretto contatto con caditoie o tombini** che in caso di pioggia possano far arrivare il trattamento nelle acque superficiali
- **smaltire le confezioni vuote del formulato insetticida** presso le stazioni ecologiche del proprio Comune

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
- Comandante f.f. Arianna Tamburini -

Documento firmato digitalmente